

AGEVOLAZIONI

L'iper ammortamento si perde se il bene è per l'estero

di Sandro Cerato

La cessione di un bene acquistato con l'agevolazione dell'iper ammortamento, o la sua destinazione a strutture produttive all'estero, comporta la decadenza dall'agevolazione ed il recupero di quanto già fruito, senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi.

È quanto emerge dalla lettura dell'**articolo 6** del **decreto “dignità”**, approvato dal Governo ed in attesa di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Ma andiamo con ordine, poiché il citato **articolo 6** del decreto prevede in primo luogo che l'agevolazione dell'iper ammortamento (maggiorazione pari al 150% del costo sostenuto per l'acquisto del bene con le caratteristiche dell'[allegato A alla L. 232/2016](#) ed **interconnesso** con il sistema aziendale) spetta a condizione che i beni siano destinati a **strutture produttive situate in Italia**.

Ciò sta a significare che, a differenza di quanto previsto in origine, **l'acquisto di un bene** con le caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento ma **destinato ad uno stabilimento produttivo dell'impresa italiana situato all'estero** non consente di beneficiare della maggiorazione.

E l'aspetto più critico riguarda l'efficacia di tale novità, poiché il **comma 3** precisa che si applica agli **investimenti eseguiti a partire dal 2018** (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto), con conseguente **impatto anche per gli acquisti già eseguiti nella prima parte del 2018** (fino all'entrata in vigore del decreto) e **per i quali le imprese potevano legittimamente contare sulla possibilità di destinare i beni presso unità situate all'estero**.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una **clausola di “salvaguardia”** finalizzata ad evitare che nel **corso del periodo di fruizione dell'agevolazione** (e quindi durante la deduzione delle quote di iper ammortamento) **l'impresa proceda alla cessione a titolo oneroso** dei beni agevolati ovvero alla **destinazione degli stessi presso strutture produttive situate all'estero**.

In tal caso, e, pure in tale ipotesi, a differenza di quanto previsto dalla norma originaria, si deve procedere al **recupero dei benefici fiscali già fruitti** tramite una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui avviene la **cessione** o la **delocalizzazione** del bene, per un importo pari alle maggiorazioni di iper ammortamento già fruitedi precedenza, **senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi**.

Ad esempio, a fronte di un **investimento agevolato** per un importo di 800 euro (acquisto marzo

2018), aliquota di ammortamento 10%, iper ammortamento spettante pari a 1.200 euro, di cui già fruito 180 euro (60 nel 2018 e 120 nel 2019), **alienato** nel 2020, nel modello Redditi del periodo d'imposta 2020 si dovrà operare una variazione in aumento pari a 180 euro.

Due sono le limitazioni previste all'applicazione del **meccanismo descritto, che non opera:**

- per le **cessioni e le delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto** (per le quali restano quindi valide le quote già fruite);
- qualora l'impresa proceda **all'acquisto**, nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di **altro bene avente le stesse caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento** in applicazione dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#); in questo caso è possibile continuare a fruire delle quote residue di iper ammortamento in relazione all'**originario investimento**.

Un'ultima annotazione in merito all'ambito applicativo di tali novità è **l'esclusione dei beni oggetto di super ammortamento** (maggiorazione del 40% o del 30% a partire dal 2018) per i quali l'eventuale **cessione** comporta il venir meno dell'agevolazione solo per le quote residue **senza alcun meccanismo di recupero** di quelle già dedotte.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE CON BRUNO DE ROSA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)